Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 settembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 settembre 1964, n. 765.

Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro in confini indicati nell'allegato *A* della presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato *B* alla presente legge.

Sono estese al territorio in cui opera l'Ente, le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

Art. 3.

Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle provincie di Arezzo, Siena e Perugia;

e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

f) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

g) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta dal presidente, dei due vice presidenti e di quattro consiglieri rappresentanti le Provincie interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Art. 5.

La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente:

a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;

b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;

c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.

Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio:

a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;

b) sui ruoli di contribuenza in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;

d) sulle licenze e concessioni temporanee;

e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore;

f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato ».

Art. 7.

All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: « del vice presidente » sono sostituite dalle altre: « dei vice presidenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — FERRARI AGGRADI
— COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
DI OPERATIVITA' DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località M. Falterona (m. 1654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1520), Passo Fangacci (m. 1234), Passo dei Mandrioli (m. 1133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1172), M. Nero (1234), fino a Poggio Castagnolo (m 1172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il M Zucca (m 1263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1037) e quindi, attraverso M. dei Frati (m. 1454), raggiunge a M. Maggiore (m. 1384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località « Il Montaccio »; di qui attraversa M. Moricce (m. 968) e M. Valmeronte (m. 978) ritrova il confine provinciale Perugia-Pesaro che segue fino alla Madonna dei Cinque Faggi e da qui si stacca di nuovo dal confine provinciale per risalire a M. Splendore (m. 773) passare per il M. Castellaccio (m. 839), Passo del Cardinale, M. di Petazzano, Madonna del Carmine e proseguire verso M Pollo lungo il crinale, fino a raggiungere M. Picognola a quota 972.

Prosegue attraverso M. Le Pianelle (m. 983), M. Motette (m. 1331), M. Le Gronde (m 1373), M. Cucco (m. 1566) e di qui arriva al confine provinciale Perugia-Ancona in località M Lo Spicchio (m 1200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Colle di Fossato (m. 740) e quindi M Maggio (m 1361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso M. Berella (m. 1095), M. Pennino (m. 1570), Colfiorito (m. 763), e quindi poco dopo M. La Macchia (m. 1039), lascia il confine provinciale Perugia-Macerata per risalire la dorsale dell'Appennino umbro toccando le località di M. S. Salvatore (m. 1143), M. Fugo (m. 1120), Colle Valeo (m. 929) fino a M. Santo (m. 1329), di qui prosegue attraverso M. Maggiore (m. 1428) fino a M. Piano (m. 904).

Da M. Piano attraverso Vallocchia, Castelmonte, Pizzo Corno (m. 1148), La Forcella (m. 828), arriva al confine provinciale Perugia-Terni in località M Castiglione (m 928); da qui segue detto confine per Cima Panco (m. 1042), Villa S. Faustino e La Roccaccia (m. 411), seguendo poi il corso del Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia. Si stacca per raggiungere S. Egidio sul confine provinciale Terni-Viterbo, che segue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per

S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana, Poggio Rullo, La Foce, Montepulciano; di qui lungo la strada che da Montepulciano va a Sivicciano, raggiunge Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano, raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge M. Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

ALLEGATO B

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di prima categoria è rappresentata da un perimetro che comprende una superficie di Ha 599.000,- che può così sommariamente delinearsi:

partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Pian di Scò, attraversa i comuni di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, quindi segue il confine comunale fra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna fino a località Borro, quindi il confine Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi per breve tratto fino a C. Politi, quindi attraversa il Comune di Castiglion Fibocchi e quello di Capolona; a S Martino sopra Arno si affianca per un piccolo tratto all'Arno, quindi se ne discosta leggermente dopo Capolona continuando però a decorrere parallelamente al fiume, attraverso Baciano, Zenna, Pieve Socana, poi se ne allontana ancora passando per Rio-secco, vicino a S. Martino, sale verso nord fino ad attraversare immediatamente a sud di Stia, la strada che va da Pratovecchio a Stia e l'Arno; quindi dopo Stia Vecchia volge a sud fino al Ponte a Poppi, torna a nord fino a Lierna, quindi scende a sud nuovamente fino a Bibbiena e torna a nord-est passando per Gressa Fanghello (m. 993) tornando poi decisamente a sud per Querceto-Campi, Rassina, Subbiano correndo per quest'ultimo tratto parallelo e adiacente alla riva sinistra dell'Arno, da cui poi si discosta passando ad est di Arezzo attraverso Chiassa, Staggiano; lasciato ad est Pieve di Rigutino e Castiglion Fiorentino, si addentra ad est sotto forma di cuneo sino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona; quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a M. Castelluccio (m. 747) si sposta ad est passando sotto Castel Rigone, segue poi il confine comunale di Passignano e Umbertide passando per C. Spicchio, C. S Lucia, Piano del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, discostandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui, si addentra nella valle del Cerfone e attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli, fino a S. Piero in Villa; scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino, seguendo la S.S. n. 3-*bis* che lascia per Lama, Città di Castello dove segue la S.S. n. 3-*bis* fino a località C. Cavaliere dove si sposta ad est passando per località M. Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide, da dove costeggia di nuovo la S.S. n. 3-*bis* fino al km. 114, poi la lascia ad ovest e passa nei pressi di Coltavolino, Morleschio, Piccione Monteverde, dopo di che segue la valle del Chiascio fino a verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi e a nord di Spello attraverso Mad di Spello, Collepino, Colle S. Lorenzo, Ravignano, scende ancora a sud per Belfiore, Colle S. Lorenzo, S. Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione, poi passando ad est di Trevi, scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio, da dove, piegando prima da est poi a nord, passa per M. Castellana, M. Vergozze e M. Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per M. Santo.

Di qui prosegue per M. Maggiore, M. Piano, Balmocchia, Castelmonte, Pizzo Corno, La Forcella, fino al confine provinciale Perugia-Terni in località M. Castiglione; da qui seguendo detto confine risale fino a Cima Panco, raggiunge il confine comunale di Massa Martana; da qui risalendo a nord passa in prossimità di Monte Forzano, S. Pietro, Mastino, Cucco sino a Colle del Marchese; piega poi ad ovest per Giano dell'Umbria, Le Rocchette, scende a sud verso Castel Ritaldi, Massa Martana fino a Montecastro. Di qui si sposta verso ovest seguendo per lungo tratto fino a Poggio la Croce il confine provinciale Perugia-Terni attraverso, Vismano, Pesciano, Pozzaccio, Camerata, Osteriaccia, La Roccaccia (m. 410), Titignano, Le Caselle, Ripalvella, Collelungo, Poggio Aquilone, Migliano, Poggio della Croce. Lascia a sud il confine provinciale Perugia-Terni e passa per Poggio Mardella, M. Vergnano, Mercatello, Castiglion Fosco, Mecereto, Piegaro, Palazzone; riprende il confine provinciale fino alla statale 71 Umbro-Casentinese che segue fino a Monteleone. Passa quindi per Montegabbione, Montegiove e va a incontrarsi con il confine comunale di S. Venanzo. Proseguendo verso sud lo segue sino nei pressi della località La Selva a quota 669.

Piega ora verso sud passando per Monte della Colonnetta e Poggio Casalini fino ad incontrare il confine comunale Boschi-Orvieto, nei pressi di Corbara sul fiume Tevere. Segue il Tevere fino alla confluenza con il fiume Paglia e passando poi per S. Egidio incontra il confine provinciale Terni- Viterbo, che segue fino all'incrocio dei confini delle tre provincie Terni, Siena e Viterbo. Prosegue lungo il confine provinciale di Terni-Siena fino a località Podernuovo, risalendo verso Monte Cetona per passare a Poggio Piano, Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietra Porciana e prosegue per Poggio Rullo, La Foce. Di qui segue la strada che da Montepulciano va a Sovicciano, Piazza di Siena, Villa dei Boschi, Poggio Pinci, da dove, piegando verso est lungo la strada provinciale per Asciano raggiunge sulla statale n. 73 Taverne d'Arbia. Segue la statale n. 73 fino all'innesto con la statale n. 2 (Cassia) che segue fino al confine provinciale Firenze-Siena nei pressi di Poggibonsi.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge Pian di Scò, ricongiungendosi così al punto di partenza di questa descrizione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 766.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 478, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1958, n. 115, con la quale fu eretta in Comune autonomo la frazione San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi San Nazzaro, che, con la stessa legge, assunse la denominazione di « Calvi »;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1961, n. 541, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1961, numero 169, con il quale, in esecuzione della predetta legge, furono determinati i confini fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro, secondo il progetto di delimitazione territoriale predisposto dall'ufficio del Genio civile di Benevento in data 21 novembre 1959;

Vista la decisione della Quinta sezione del Consiglio di Stato in data 19 ottobre-10 dicembre 1962, n. 1095, con la quale è stato annullato tale decreto;

Visto il nuovo progetto di delimitazione territoriale — costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini — compilato, in data 6 marzo 1964, dall'ufficio del Genio civile di Benevento in conformità dell'orientamento espresso nella motivazione della citata decisione del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro, in provincia di Benevento — già determinati con l'annullato decreto 5 giugno 1961, n. 541, citato nelle premesse — sono stabiliti secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 96. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1964, n. 767.

Norme di attuazione dell'art. 40 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 31 maggio 1964, n. 357, che delega il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione nei Comuni colpiti dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 3 della legge 23 marzo 1964, n. 134, i Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste sono competenti a pronunciarsi senza limite di valore sui progetti di massima ed esecutivi delle opere di ricostruzione previste dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 2.

Il parere espresso dai Comitati tecnico-amministrativi ai sensi del precedente articolo sostituisce quello di qualsiasi organo consultivo, singolo o collegiale, compresi il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio provinciale di sanità.

Ai fini di cui al precedente comma, la composizione del Comitato tecnico-amministrativo è integrata, in deroga al disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dal medico provinciale e dal veterinario provinciale territorialmente competenti e dall'ufficiale sanitario di uno dei Comuni interessati designato dal medico provinciale.

Art. 3.

Nei casi non contemplati dagli articoli 2 e 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, la dichiarazione di indifferibilità e urgenza di cui all'art. 39 della legge 8 febbraio 1923, n. 422, per le opere eseguite dalle Province e dai Comuni nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, è emessa dai provveditori alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste.

Art. 4.

Per le opere di importo fino a 30 milioni di lire la concessione, ai sensi dell'art. 19 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dei contributi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è disposta, in deroga allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, dai capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 5.

Le prefetture di Belluno e di Udine e l'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone provvedono ad ogni utile compito di assistenza e di informazione a favore dei sinistrati della zona del Vajont.

In particolare:

forniscono notizie agli interessati circa la procedura da seguire per ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;

ricevono istanze e richieste di intervento dirette alle pubbliche Amministrazioni, agevolando l'acquisizione della documentazione occorrente, e le trasmettono agli uffici competenti;

richiedono, a domanda degli interessati, i documenti e le certificazioni necessarie per usufruire dei benefici di legge;

segnalano agli uffici competenti gli eventuali ritardi nell'espletamento delle pratiche relative ai sinistrati.

La presentazione delle domande agli uffici di cui al presente articolo vale, ad ogni effetto, come presentazione all'ufficio competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — FERRARI AGGRADI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1963.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 27 luglio 1963 con la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « E » - Medio Adriatico - e del settore « F » - Alto Adriatico;

Visto il proprio decreto in data 26 dicembre 1960, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 28 novembre 1960 tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » - Alto Adriatico, per la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 299.000.000 (lire duecentonovantanovemilioni);

Considerato che il crescente aumento del traffico e lo sviluppo economico delle zone comprese nel predetto settore « F » esigono una revisione della predetta convenzione per migliorare e potenziare i servizi marittimi del settore medesimo, sia aumentando il numero dei collegamenti, sia variando il periodo di esercizio di alcune linee, sia infine istituendo nuovi scali;

Considerata la conseguente necessità di adeguare lo ammontare della sovvenzione ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dall'attuazione dei miglioramenti e potenziamenti predetti;

Vista la convenzione che in conformità delle esigenze sopra cennate è stata stipulata in Roma, addì 27 luglio 1963, tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. »;

Accertato che la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. » ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 27 luglio 1963;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 27 luglio 1963, tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata addì 28 novembre 1960 ed approvata col decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati del settore « F » - Alto Adriatico, per la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960 viene stabilita in ragione d'anno in L. 299.000.000 (lire duecentonovantanovemilioni) fino al 31 luglio 1963 e in L. 353.600.000 (lire trecentocinquantatremilioniseicentomila) dal 1° agosto 1963.

La sovvenzione dovuta alla Società farà carico al capitolo 73 del bilancio del Ministero della marina mercantile per il corrente esercizio finanziario 1963-64 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, unitamente alla convenzione modificativa, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1963

SEGNI

DOMINEDÒ — COLOMBO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Registro n. 4, foglio n. 41

Convenzione modificativa di quella stipulata in data 28 novembre 1960 tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » - Alto Adriatico.

Premesso che con la convenzione del 28 novembre 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 26, la Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. », con sede in Trieste, ha assunto l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « F » Alto Adriatico per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960;

fra il dott. Eugenio Silipo, ispettore generale reggente la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero medesimo e il dott. ing. Carlo Nicolò Giacomelli, presidente della Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A », con sede in Trieste, agente in nome e per conto della Società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La convenzione 28 novembre 1960, indicata in premessa, è modificata in conformità dei seguenti articoli:

Art. 2.

L'art. 2 (*Sovvenzione*) è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'articolo 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 luglio 1963: L. 299.000.000 (duecentonovantanovemilioni);

dal 1° agosto 1963: L. 353.600.000 (trecentocinquantatremilioniseicentomila) ».

Art. 3.

L'art. 4 (*Revisione della sovvenzione*) è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempre chè il Ministero della marina mercantile, di intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

Importo annuo base di ciascuno dei sopraelencati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 31 luglio 1963: L. 25.000.000; dal 1° agosto 1963: L. 27.000.000;

b) combustibili:

fino al 31 luglio 1963: L. 17.804.493 (diesel-oil tonnellate 847,833 x L. 21.000);

dal 1° agosto 1963: L. 22.529.493 (diesel-oil tonnellate 1072,833 x 21.000);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:

fino al 31 luglio 1963: L. 117.794.000;

dal 1° agosto 1963: L. 138.365.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuizione, superino il 10 per cento del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate del Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

Art. 4.

L'art. 22 (*Sovvenzione per linee*) è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella, il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea F/1: fino al 31 luglio 1963: 276 viaggi; dal 1° agosto 1963: 306 viaggi;
Linea F/2: 260 viaggi;
Linea F/3: 52 viaggi;
Linea F/4: 365 viaggi;
Linea F/4-*bis* (dal 1° agosto 1963): 424 viaggi;
Linea F/5: fino al 31 luglio 1963: 124 viaggi; dal 1° agosto 1963: 306 viaggi.

Per gli eventuali viaggi, che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risultassero effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risultassero effettuati in più per esigenze di traffico e che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 5.

La tabella annessa alla convenzione (allegato 1) è sostituita dalla seguente:

SETTORE « F »
(*Alto Adriatico*)

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

LINEA F/1 - *fino al* 31 *luglio* 1963:
Itinerario: Trieste/Grado e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 maggio al 30 settembre;
Periodicità: bigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 38.
Totale annuo per 276 *viaggi*: mg. 10.488.
Velocità di esercizio: nodi 14.

dal 1° *agosto* 1963:
Itinerario: Trieste/Grado e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre;
Periodicità: bigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 38.
Totale annuo per 306 *viaggi*: mg. 11.628.
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA F/2 - *fino al* 31 *luglio* 1963:
Itinerario: Trieste/Capodistria/Pirano/Umago e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre
Periodicità: pentasettimanale, con scali quadrisettimanali in andata e ritorno ad Isola e prolungamento settimanale a Cittanova.
Migliatico: per viaggio compreso Isola (A. e R.): mg. 50.
Totale annuo per 208 viaggi: mg 10.400.
Migliatico: per viaggio fino a Cittanova (A. e R.): mg. 66.
Totale annuo per 52 viaggi: mg. 3.432.
Migliatico complessivo annuo dei predetti 260 *viaggi*: mg. 13.832.
Velocità di esercizio: nodi 16.

dal 1° *agosto* 1963:
Itinerario A): Trieste/Capodistria/Isola/Pirano/Umago e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: bisettimanale; trisettimanale dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 50.
Totale annuo per 134 *viaggi*: mg. 6.700.
Velocità di esercizio: nodi 16.

Itinerario B): Trieste/Capodistria/Isola/Pirano/Umago/Rovigno e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre.
Periodicità: domenicale.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 96.
Totale annuo per 22 *viaggi*: mg. 2.112.
Velocità di esercizio: nodi 16.

Itinerario C): Trieste/Capodistria/Isola/Pirano/Umago/Pola e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio (A. e R): mg. 132.
Totale annuo per 52 *viaggi*: mg. 6.864.
Velocità di esercizio: nodi 16.

Itinerario D): Trieste/Capodistria/Pirano/Umago/Cittanova e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 66.
Totale annuo per 52 *viaggi*: mg. 3.432.
Velocità di esercizio: nodi 16.
Migliatico complessivo di tutti i 260 *viaggi della linea*: mg. 19.108.

LINEA F/3 - *Itinerario*: Trieste/Capodistria/Pirano/Parenzo (fac.)/Rovigno (fac.)/Pola e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 130.
Totale annuo per 52 *viaggi*: mg. 6.760.
Velocità di esercizio: nodi 16.

LINEA F/4 - *Itinerario*: Trieste/Muggia/Capodistria e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: giornaliera.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 20.
Totale annuo per 365 *viaggi*: mg. 7.300.
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA F/4-*bis* - (*dal* 1° *agosto* 1963):
Itinerario: Trieste/Muggia e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° ottobre al 30 aprile.
Periodicità: bigiornaliera.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 8.
Totale annuo per 424 *viaggi*: mg. 3.392.
Velocità di esercizio: nodi 14.

LINEA F/5 - *Fino al* 31 *luglio* 1963:
Itinerario: Trieste/Grignano/Sistiana e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto.
Periodicità: bigiornaliera.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 18.
Totale annuo per 124 *viaggi*: mg. 2.232.
Velocità di esercizio: nodi 14.

dal 1° *agosto* 1963:
Itinerario: Trieste/Grignano/Sistiana e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre.
Periodicità: bigiornaliera.
Migliatico: per viaggio (A. e R.): mg. 18.
Totale annuo per 306 *viaggi*: mg. 5.508.
Velocità di esercizio: nodi 14.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

fino al 31 *luglio* 1963:
LINEA F/1: una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.
LINEE F/2 ed F/3: una nave della stazza lorda di 450 tonnellate.
LINEE F/4 ed F/5: una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962, il servizio delle linee F/1, F/4, F/5 potrà essere assicurato con nave della stazza lorda di 200 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962, il servizio delle linee F/2 ed F/3 sarà assicurato con nave della stazza lorda di 400 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi.

dal 1° *agosto* 1963:
LINEA F/1: una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.
LINEE F/2 ed F/3: una nave della stazza lorda di 450 tonnellate.
LINEE F/4, F/4-*bis* ed F/5: una nave della stazza lorda di 250 tonnellate.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962, il servizio delle linee F/1, F/4, F/5 potrà essere assicurato con nave della stazza lorda di 200 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962, il servizio delle linee F/2 ed F/3 sarà assicurato con nave della stazza lorda di 400 tonnellate e velocità di esercizio 12 nodi ».

Art. 6.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 27 luglio 1963

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Eugenio SILIPO

p. *La Società « Navigazione Alto Adriatico S.p.A. »*
Carlo Nicolò GIACOMELLI

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

Consolidamento dell'abitato di Plaesano, frazione del comune di Feroleto della Chiesa, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Plaesano, frazione del comune di Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 787, emesso nell'adunanza del 20 settembre 1963;

Decreta:

L'abitato di Plaesano, frazione del comune di Feroleto della Chiesa è ammesso al beneficio del consolidamento a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1175, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 336

(7249)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1964.

Approvazione della tabella che determina il rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 agli effetti della commisurazione del contributo per le navi ed i galleggianti per gli anni dal 1941 al 1963.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1955, registro n. 27 Marina mercantile, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1955, con il quale fu approvata la tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della sopracitata legge 27 dicembre 1953, n. 968, fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra agli effetti della commisurazione del contributo per le navi ed i galleggianti;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1956, registro n. 32 Marina mercantile, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 ottobre 1956, con il quale i predetti rapporti furono integrati con decorrenza 30 giugno 1955;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1957, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1957, con il quale furono approvati i rapporti sopracitati, agli effetti della commisurazione del contributo per natanti tipo « burchio » e « comaccina »;

Considerato che i rapporti approvati con i sopracitati decreti ministeriali sono ragguagliati al maggio 1940 alla base 0,940;

Ritenuta l'opportunità di rapportarli invece alla base 1,000, sempre al maggio 1940;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata a tutti gli effetti l'unita tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera c) dello art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fra i prezzi al momento del ripristino della ricostruzione o della riparazione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), agli effetti della commisurazione del contributo per le navi ed i galleggianti, per gli anni dal 1941 al 1963.

Art. 2.

Sono abrogati i decreti ministeriali 26 aprile 1955, 20 settembre 1956 e 21 febbraio 1957 di cui alle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 24

Rapporti di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 908 per la ricostruzione e la riparazione di navi (base 1.000 al maggio 1940)

ANNO	COEFFICIENTI PER RICOSTRUZIONI														COEFFICIENTI PER RIPARAZIONI		
		Navi da carico		Navi cisterne					Chiatt. in legno								
Decorrenza 30 giugno	Navi passeggeri	Fino a 2000 T.D.W.	T.D.W. 10.000 ed oltre	Fino a 2000 T.D.W.	T.D.W. 19.000 ed oltre	Rimorchiatori in ferro completi di motore	Chiatte in ferro	Motori diesel	Fino a 70 T.S.L.	T.S.L. 100 ed oltre	Velieri e pescherecci in legno	Imbarcazioni in legno pino-rovere	Pontoni da lavoro in legno completi	Burchi e comaccine	Navi in ferro	Navi in legno	Motori
Maggio 1940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1941	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.000	1.100	1.000	1.100
1942	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.064	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.000	1.100	1.000	1.100
1943	1.360	1.332	1.332	1.332	1.332	1.596	1.596	1.596	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	1.150	1.250	1.150	1.300
1944	2.313	2.266	2.266	2.266	2.266	2.713	2.713	2.713	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	6.350	3.400	6.350	3.450
1945	3.269	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	11.250	11.500	11.250	11.550
1946	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	14.600	18.400	14.600	16.850
Dicembre 1946	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	—	—	—	—
1947	28.245	23.298	25.777	20.674	33.194	38.009	17.914	21.007	15.638	15.638	15.638	17.749	15.638	19.100	34.100	19.100	35.600
1948	41.851	34.468	38.154	30.603	49.134	52.545	25.926	29.747	16.250	15.638	18.640	22.457	15.638	21.150	48.000	21.150	47.500
1949	38.298	31.543	34.928	28.015	44.978	50.000	23.981	30.176	17.702	16.177	19.717	24.401	15.638	28.400	45.000	28.400	46.000
1950	34.043	28.138	31.128	24.967	40.085	44.202	21.755	26.383	18.289	16.714	19.622	24.524	15.638	28.750	40.150	28.750	42.400
1951	43.138	35.532	39.340	31.553	50.660	55.851	26.614	32.979	20.122	18.388	22.059	26.921	15.638	31.450	50.150	31.450	54.000
1952	45.011	37.128	41.053	32.930	52.869	58.500	27.930	34.043	20.399	18.641	23.191	28.610	15.638	33.800	53.000	33.800	56.200
1953	42.553	35.106	38.830	31.170	50.000	55.166	26.596	32.426	23.617	21.596	25.319	30.638	15.638	36.700	50.700	36.700	53.850
1954	42.660	34.989	38.723	31.053	49.870	55.426	26.441	31.596	27.543	25.213	28.723	35.532	16.223	42.400	50.500	42.400	54.350
1955	46.809	38.489	42.553	34.160	54.851	59.574	27.660	35.957	32.447	29.787	32.979	40.957	17.553	51.800	52.850	51.800	53.300
1956	47.872	39.511	43.734	35.074	56.319	70.457	33.191	40.213	32.606	29.840	33.883	40.957	17.777	47.820	58.660	47.820	63.440
1957	56.383	46.447	51.404	41.223	66.191	73.915	35.202	41.596	33.723	30.851	35.160	40.957	18.968	49.920	62.120	49.920	65.280
1958	55.851	46.074	50.939	40.904	65.670	73.362	34.915	40.457	34.043	31.064	35.426	40.957	19.117	51.090	62.000	51.090	66.080
1959	53.723	44.266	48.939	39.298	63.096	70.649	33.287	39.500	34.681	31.702	36.277	40.957	19.277	53.210	59.260	53.210	64.040
1960	57.447	47.213	52.255	41.904	67.287	75.117	35.415	42.287	34.681	31.702	36.277	40.957	19.011	52.850	63.310	52.850	68.970
1961	58.511	47.894	53.000	42.500	68.245	76.149	35.894	43.096	35.691	32.617	36.500	40.957	19.968	54.570	64.280	54.570	69.540
1962	58.511	48.076	53.205	42.669	68.518	76.691	35.961	43.412	38.840	35.487	40.182	51.729	22.226	63.240	66.640	63.240	72.620
1963	59.500	48.883	54.092	43.385	69.663	78.091	36.640	44.479	40.500	37.010	42.309	53.975	23.445	78.390	78.320	78.390	86.660

Per le navi dello stesso tipo ma di portata lorda diversa da quella indicata nella presente tabella il coefficiente sarà dedotto per interpolazione lineare.

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Consolidamento dell'abitato di San Nicola dell'Alto, in provincia di Catanzaro, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di San Nicola dell'Alto, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 30 dell'adunanza del 24 gennaio 1964;

Decreta:

L'abitato di San Nicola dell'Alto, in provincia di Catanzaro, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1964
Registro n. 35 *Lavori pubblici, foglio n.* 313

(7248)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1964.

Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 316;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 giugno 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, numero 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1964:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1964)	3 agosto 1964	2 febbraio 1965
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1964)	27 agosto 1964	26 febbraio 1965
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1964)	27 agosto 1964	26 febbraio 1965
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1964)	11 agosto 1964	10 febbraio 1965
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1964)	12 agosto 1964	11 febbraio 1965
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1964)	11 agosto 1964	10 febbraio 1965
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1964)	27 agosto 1964	26 febbraio 1965
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 31 agosto 1964)	1° settembre 1964	28 febbraio 1965
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1964)	11 agosto 1964	10 febbraio 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1964)	3 agosto 1964	2 febbraio 1965
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 agosto 1964)	9 agosto 1964	8 febbraio 1965
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 31 agosto 1964)	1° settembre 1964	28 febbraio 1965
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 31 agosto 1964)	1° settembre 1964	28 febbraio 1965
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 agosto 1964)	10 agosto 1964	9 febbraio 1965
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1964)	18 agosto 1964	17 febbraio 1965
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1964)	28 agosto 1964	27 febbraio 1965
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 agosti 1964)	4 agosto 1964	3 febbraio 1965
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1964)	11 agosto 1964	10 febbraio 1965
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1964)	18 agosto 1964	17 febbraio 1965
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1964)	3 agosto 1964	2 febbraio 1965
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 agosto 1964)	27 agosto 1964	26 febbraio 1965
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1964)	28 agosto 1964	27 febbraio 1965
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1964)	3 agosto 1964	2 febbraio 1965
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1964)	26 agosto 1964	25 febbraio 1965
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1964)	1° settembre 1964	28 febbraio 1965
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1964)	11 agosto 1964	10 febbraio 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato ala Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1964
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 346. — NARDIZZI

(7303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1964, il comune di Genova, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7241)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 49, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « La San Vincenzo », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961 ed avente sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato di L. 100.000 (centomila) disposto in suo favore dalla signora Maria Galmarini vedova Roissard con testamento pubblico in data 8 febbraio 1955 (rogito notaro dottor Vito Borgomaneri, n. rep. 23 A.U.V.).

(7293)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fanti d'Italia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1964, il sig. Francesco Speciale è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fanti d'Italia », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Augusto Lione dimissionario.

(7229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7337)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 45263 del 3 giugno 1964, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.073.000 (duemilionisettantatremila), disposta dal dott. Vincenzo Libro, per l'istituzione del premio biennale « Dott. Domenico Libro ».

(7233)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 3 settembre 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1296, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è stata disposta la cessazione dell'applicazione della imposta di soggiorno nelle località di Gragnano, Monte di Procida, Ottaviano, Portici, San Giorgio a Cremano e Somma Vesuviana (Napoli), a modifica degli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7258)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga della convenzione 23 gennaio 1950 e dell'atto aggiuntivo 26 marzo 1955 stipulati tra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per rimborso delle spese sostenute nell'azione di recupero e di liquidazione indennizzi per beni asportati dai tedeschi.

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 69, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1966 la validità della convenzione 23 gennaio 1950 e dell'atto aggiuntivo 26 marzo 1955, stipulati tra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), relativi al rimborso al predetto Istituto delle spese sostenute e da sostenere per l'azione di recupero e per quella intesa ad ottenere indennizzi per i beni asportati dai tedeschi e non restituiti.

(7304)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti la zona marginale dell'aeroporto di Levalgidi

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 giugno 1964, n. 285, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1964 al registro n. 29 Difesa-Aeronautica, foglio n. 325, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Levalgidi, distinti nel comune di Fossano come segue:

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 2, superficie ettari 2.34.66, da dismettere ettari 0.01.26;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 6, superficie ettari 0.24.70, da dismettere ettari 0.02.80;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 7, superficie ettari 0.17.69, da dismettere ettari 0.00.49;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 8, superficie ettari 0.29.69, da dismettere ettari 0.01.99;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 9, superficie ettari 0.05.13, da dismettere ettari 0.01.13;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 11, superficie ettari 3.36.88, da dismettere ettari 0.04.98;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 29, superficie ettari 1.53.24, da dismettere ettari 0.01.54;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 31, superficie ettari 1.51.84, da dismettere ettari 0.02.94;

Particella 6505, foglio n. 5, mappale 43, superficie ettari 0.37.40, da dismettere ettari 0.01.20.

(7292)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 23 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,83	624,84	624,83	624,84	624,81	624,84	624,84	624,85
$ Can.	580,80	580,85	580,75	580,05	579,70	580,85	581,10	580,80	580,85	580,90
Fr. Sv.	144,66	144,60	144,70	144,695	144,65	144,68	144,7050	144,65	144,68	144,60
Kr. D.	90,24	90,24	90,26	90,25	90,10	90,24	90,245	90,22	90,24	90,24
Kr. N.	87,20	87,20	87,23	87,215	87,20	87,21	87,21	87,20	87,21	87,21
Kr Sv.	121,29	121,69	121,70	121,68	121,60	121,68	121,6745	121,67	121,68	121,6[illegible]
Fol.	173,68	173,29	173,31	173,205	173,20	173,28	173,31	173,27	173,28	173,27
Fr. B.	12,58	12,58	12,5850	12,5815	12,57	12,58	12,5825	12,56	12,58	12,58
Franco francese	127,47	127,46	127,47	127,4775	127,40	127,46	127,48	127,50	127,47	127,45
Lst	1739,17	1739,25	1739,45	1739,30	1739,25	1739,15	1739,25	1739,15	1739,20	1739,20
Dm. occ.	157,18	157,23	157,21	157,23	157,18	157,18	157,2245	157,20	157,18	157,22
Scell. Austr.	24,20	24,19	24,20	24,1985	24,15	24,20	24,1975	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,69	21,68	21,68	21,69	21,68	21,68	21,68	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 23 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,475
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	90,247
1 Corona norvegese	87,212
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	173,307
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,479
1 Lira sterlina	1739,275
1 Marco germanico	157,227
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,685

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 settembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, Società cooperativa a responsobilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), in amministrazione straordinaria, l'avv. Di Ciò Giovanni è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7239)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Portogruaro, di 2ª categoria, con sede in Portogruaro (Venezia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 2 settembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Portogruaro, di 2ª categoria, con sede in Portogruaro (Venezia), in liquidazione coatta, il dott. ing. Diego Mortillaro è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(7240)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma straniera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/7934 di data 2 aprile 1938, con il quale il cognome di nascita della signora Hillebrand Silvia ved. Cumar, nata a Trieste il 10 gennaio 1895 e qui residente in via Broletto, 5/4, venne ridotto in forma italiana di « Brandi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 agosto 1964, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Hillebrand »;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza predetta merita accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/7934 di data 2 aprile 1938, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Brandi Silvia ved. Cumar, è restituito nella sua forma originaria di « Hillebrand ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 17 settembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

(7329)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Modena, Savona e Novara; nei comuni di Bergamo, Catanzaro, Cremona, Como, Lucca, Cesena (Forlì) e Busto Arsizio (Varese) della classe 1ª; nei comuni di Crotone (Catanzaro) Afragola (Napoli), Fidenza (Parma), Nuoro, Pompei (Napoli), Vittoria (Ragusa), Lentini (Siracusa), e Senigallia (Ancona) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Modena, Savona e Novara della classe 1ª, dei comuni di Bergamo, Catanzaro, Cremona, Como, Lucca, Cesena (Forlì) e Busto Arsizio (Varese) della classe 1ª; e dei comuni di Crotone (Catanzaro), Afragola (Napoli), Fidenza (Parma), Nuoro, Pompei (Napoli), Vittoria (Ragusa), Lentini (Siracusa) e Senigallia (Ancona) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371; recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie delle provincie di Modena, Savona e Novara della classe 1ª; dei comuni di Bergamo, Catanzaro, Cremona, Lucca Como, Cesena (Forlì) e Busto Arsizio (Varese) della classe 1ª, e dei comuni di Crotone (Catanzaro), Afragola (Napoli), Fidenza (Parma), Nuoro, Pompei (Napoli), Vittoria (Ragusa), Lentini (Siracusa) e Senigallia (Ancona) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 16 novembre 1964, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 11 settembre 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7244)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per

titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P 2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete Chinigò dott. Cesare è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Reggio Calabria del concorso citato nelle premesse, per lo espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 8 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7295)

Nomina di due membri aggregati alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissione esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Calabrò dott. Vincenzo e l'interprete Chinigò dott. Cesare, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Reggio Calabria del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, rispettivamente di francese, inglese e tedesca.

Roma, addì 8 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova ed a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione dal citato testo unico;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 25 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 81, foglio n. 357, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova ed a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova ed a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Mattei dott.ssa Antonietta n. Cilloco, direttrice di biblioteca di 1ª classe;

Maioli dott. Marcello, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Quercia dott. Riccardo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Galanti dott.ssa Bianca, direttrice di biblioteca di 2ª classe.

Segretaria:

Balducci dott.ssa Maria Luisa, assistita dall'insegnante Cinelli Francesca n. Bagnoli, che la sostituirà in caso di assenza o impedimento.

La spesa complessiva, che si presume di L. 600 000, graverà sul cap 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1964
Registro n. 59 *Pubblica istruzione, foglio n.* 51

(7338)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di chimico in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1964, messo in distribuzione il 3 settembre 1964, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito del vincitore del concorso per esami a due posti di chimico in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 962.

(7243)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame e per titoli a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale n. 8, agosto 1964 del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1964, registro n. 22, foglio n. 371, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esame e per titoli a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

(7320)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale n. 8, agosto 1964 del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1964, registro n. 22, foglio n. 164, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

(7321)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 aprile 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale, del mese di agosto 1964, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 aprile 1963.

(7323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1964, con inizio alle ore 8,30.

(7310)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 565 del 1° febbraio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Agrigento, dell'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lo Mastro dott. Luigi, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Agrigento;

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale di Messina;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica veterinaria;

Rotolo dott. Alfonso, veterinario condotto

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Porto Empedocle (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettrua di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 16 settembre 1964

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(7299)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.